



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020  
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Asse 1 “RICERCA E INNOVAZIONE (OT1)”

### Azione 1.1.3

#### Bando

**“Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”**

**Progetti finalizzati all’efficientamento energetico degli impianti e delle strutture produttive delle imprese**

## 1) Obiettivi

1. In attuazione dell'Azione 1.1.3 del PO FESR Liguria 2014-2020 e in coerenza con la strategia di specializzazione intelligente regionale, il bando si propone di sostenere progetti d'investimento in innovazione di prodotto/servizio, di processo e organizzativa al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo.

## 2) Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole, medie e grandi imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile).

Le imprese di grandi dimensioni possono accedere alle agevolazioni esclusivamente per gli aiuti all'innovazione tecnologico-produttiva.

Le grandi imprese sono ammissibili a finanziamento esclusivamente in riferimento allo sviluppo di progetti di effettiva ricerca e innovazione industriale e alla sperimentazione dell'industrializzazione dei risultati da essa derivanti; lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca per la produzione di prodotti standardizzati (prodotti di massa) attraverso l'utilizzo di tecnologie esistenti non è invece ammissibile a finanziamento.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

Non possono presentare domanda i raggruppamenti temporanei d'impresa e le reti d'impresa.

2. Sono esclusi dai benefici del presente bando:
  - a) le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e del settore della produzione, fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco.
  - b) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale;
  - c) le imprese in difficoltà<sup>1</sup>;
  - d) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi<sup>2</sup>.

## 3) Localizzazione

1. Gli investimenti oggetto del presente bando devono riguardare unità locali, ubicate sul territorio della Regione Liguria.

---

<sup>1</sup> Art. 2 punto 13) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

<sup>2</sup> Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

## 4) Iniziative ammissibili

1. Sono considerati ammissibili progetti di innovazione finalizzati all'introduzione di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati rispetto a quelli precedentemente disponibili dal punto di vista tecnologico, produttivo e organizzativo, riguardanti le aree di Specializzazione Intelligente definite nella Strategia regionale approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 24/09/2019, finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti e delle strutture produttive delle imprese.
2. Sono ammissibili le spese riferite a iniziative già avviate purché non concluse (iniziative agevolate ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 regime “*de minimis*”) oppure avviate dal giorno successivo alla presentazione della domanda (iniziative agevolate ai sensi del Reg. UE n. 651/2014).  
Con riferimento alle iniziative agevolate ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013, sono ammissibili le iniziative avviate a far data dal 01/01/2022.
3. Gli interventi devono essere conclusi e la rendicontazione di spesa deve essere prodotta entro il 31/03/2023.
4. Ai fini del presente bando, la conclusione del programma d'intervento coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione, mentre l'avvio coincide:
  - a) per le iniziative agevolate ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 in regime “*de minimis*”, con la data del primo titolo di spesa;
  - b) per le iniziative agevolate ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, con la data di cui alla definizione di “avvio dei lavori” ai sensi dell'articolo 2 punto 23) del Regolamento (UE) 651/2014<sup>3</sup>.
5. L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 50.000,00 euro.
6. Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente.

## 5) Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
  - a) Per gli aiuti all'innovazione:
    - i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altre attività immateriali;
    - i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;

---

<sup>3</sup> Per “avvio dei lavori” si intende “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare le attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito”.

- i costi per i servizi di consulenza e di supporto all'innovazione, legati a processi di trasferimento tecnologico o a risultati di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

b) Per gli aiuti all'innovazione dei processi<sup>4</sup> e dell'organizzazione<sup>5</sup>:

- le spese di personale: personale impiegato in attività di innovazione in possesso di adeguata qualificazione (ricercatori, tecnici e personale ausiliario); si tratta pertanto di personale dipendente impiegato a tempo indeterminato o determinato, presso le strutture dell'impresa finanziata, nella sede ubicata nel territorio ligure.

Non rientrano in questa voce di spesa i costi per il personale adibito a funzioni di tipo amministrativo, commerciale e di segreteria.

Sono ammissibili le prestazioni effettuate da titolari, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, unicamente se in possesso di adeguata qualificazione e se iscritti a libro unico del lavoro, nei limiti della spesa – riferiti al costo annuo degli stessi – del 50% per le micro e piccole imprese e del 30% per le medie imprese.

- costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di innovazione, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- spese generali supplementari (da computare forfettariamente nel limite massimo del 15% dei costi di personale) e altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

c) Per gli aiuti all'innovazione tecnologico-produttiva:

- acquisizione di impianti produttivi, macchinari ed attrezzature, di nuova fabbricazione, correlati all'introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo e/o di servizio. Non è ammissibile l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per conto terzi;
- acquisizione di brevetti, licenze, marchi, programmi informatici connessi al programma di innovazione.

2. Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa nei quali l'importo imponibile dei beni per i quali si richiede l'agevolazione sia almeno pari a 500,00 Euro;

---

<sup>4</sup> Per "innovazione di processo" si intende: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi i cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazione del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

<sup>5</sup> Per "innovazione dell'organizzazione" si intende: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

3. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.
4. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
  - a) relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.
  - b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
  - c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1) lettera b);
  - d) le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
  - e) gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria.
5. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
6. I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.
7. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

## 6) Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% della spesa ammissibile e comunque con il limite massimo di contributo concedibile di 200.000 euro, alternativamente su richiesta del proponente:
  - per gli aiuti all'innovazione, all'innovazione dei processi e dell'organizzazione e all'innovazione tecnologico-produttiva in regime "*de minimis*", ai sensi del Regolamento della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (GUUE L 352 del 24.12.2013).  
Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro 100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell'arco di 3 esercizi finanziari.

- per gli aiuti all'innovazione e all'innovazione dei processi e dell'organizzazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUUE L 187 del 26 giugno 2014).
2. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", relativamente alle stesse spese ammissibili.

## 7) Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione ad agevolazione rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it), oppure dal sito [filseonline.regione.liguria.it](http://filseonline.regione.liguria.it), compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'irricevibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 15/11/2022 al giorno 22/11/2022.
2. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30.
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
4. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
5. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
7. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

## 8) Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema "bandi on line", relative a:
  - a) dati generali dell'impresa;
  - b) relazione illustrativa (che dovrà riportare, tra l'altro, le informazioni e le adeguate motivazioni atte a consentire la valutazione dei criteri per l'attribuzione del punteggio);
  - c) relazione tecnico-economica dell'intervento proposto;

- d) scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato delle prestazioni;  
 corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
- e) copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese di cui al punto 5 del bando.
2. I preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.  
 Qualora, in caso di spese già effettuate, i titoli di spesa non riportino gli elementi indicati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio che dovrà essere allegata in formato elettronico.
  3. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, dichiarazione, etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.
  4. Gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente, e comunque antecedentemente alla richiesta di erogazione, e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

## 9) Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa.
2. Le domande presentate nei termini vengono ordinate, per l'esame istruttorio, sulla base della data prevista di completamento dell'intervento più prossima;
3. FI.L.S.E. S.p.A. procede alla valutazione istruttoria delle domande pervenute secondo l'ordine come sopra determinato, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
4. Nel caso di pari data prevista di completamento dell'intervento si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico per l'esame istruttorio, al sorteggio in presenza di notaio.
5. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011 e della legge n. 241/1990.
6. Non sono ammesse regolarizzazioni, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali, o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
7. Superata la verifica formale, FI.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso.
8. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

9. In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
10. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
11. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
12. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
13. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 115, par. 2 del Regolamento n. 1303/2013 e dell'Allegato XII.
14. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
15. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
- a. l'ammissibilità formale della domanda;
  - b. il merito del progetto proposto a finanziamento.

#### Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale della domanda

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
2. completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc..);
3. tipologia e localizzazione dell'investimento coerenti con le prescrizioni del bando;
4. requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/ai potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc..);
5. cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del PO;
6. rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e delle prescrizioni del bando;
7. rispetto delle soglie di costo minimo fissate dal bando;

8. ambito progettuale legato alle specializzazioni individuate nella S3 regionale.

Le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti:

Seconda Fase: valutazione del merito del progetto proposto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione giudizio è di tipo “qualitativo” e comporta l’attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l’ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine ai sotto riportati criteri n. 3 e 4 abbia esito positivo e che conseguano un punteggio minimo uguale a 13.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Numero e ruolo delle imprese coinvolte	Soggetto in possesso del rating di legalità secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57  Impresa di piccola dimensione  Progetto presentato da Consorzi con: - n. 2 imprese - da 3 a 5 imprese - superiore a 5 imprese	<u>1</u>  <u>1</u>  <u>2</u> <u>3</u> <u>4</u>
2	Impatto occupazionale diretto, incluso l’inserimento di persone appartenenti a categorie svantaggiate e deboli rispetto al mercato del lavoro (donne e giovani in particolare)	Per ciascun posto di lavoro creato a tempo indeterminato verrà assegnato 1 punto.  Qualora si tratti di contratti di lavoro a tempo determinato (per un periodo minimo di 3 anni), il punteggio assegnato sarà pari a 0,5 punti per unità.  L’inserimento lavorativo di anche una persona appartenente a categorie svantaggiate e deboli rispetto al mercato del lavoro	<u>1</u>  <u>0.5</u>  <u>2</u>
3	Valutazione tecnico-economica del progetto, con particolare riferimento al grado di innovatività, alle ricadute sulla competitività dell’impresa, alla congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi	Valutazione: - Sufficiente - Discreta - Buona	<u>6</u> <u>7</u> <u>8</u>
4	Qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto	Valutazione: - Sufficiente - Discreta - Buona	<u>6</u> <u>7</u> <u>8</u>
5	Potenzialità di mercato dei risultati del progetto e vantaggi competitivi indotti	Valutazione: - Sufficiente - Discreta - Buona	<u>3</u> <u>5</u> <u>7</u>
6	Utilizzo di tecnologie eco-compatibili che migliorano la sostenibilità ambientale delle produzioni e l’efficienza energetica	Utilizzo di tecnologie eco-compatibili: - No - Sì	<u>0</u> <u>3</u>
7	Tempistica di attuazione (con priorità per gli interventi immediatamente realizzabili)	- Intervento già avviato al momento della presentazione della domanda	<u>2</u>

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
		- Avvio entro 1 mese dalla presentazione della domanda	<u>1</u>
		- Realizzazione intervento previsto entro il 31/01/2023	<u>2</u>
		- Realizzazione intervento previsto entro il 28/02/2023	<u>1</u>
8	Progetto finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti/servizi per l'azienda	Finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti/servizi: - No - Sì	<u>0</u> <u>1</u>

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'impatto occupazionale diretto (criterio 2), il periodo di riferimento è quello decorrente dalla data di avvio del progetto, fino al termine ultimo previsto per la rendicontazione finale di spesa.

## 10) Erogazione dell'agevolazione

1. L'erogazione dell'agevolazione concessa è subordinata alla dimostrazione che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero, pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e alla disponibilità della sede dell'intervento sul territorio della regione Liguria.

2. L'agevolazione sarà erogata entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del beneficiario, secondo le seguenti modalità:

- a) anticipo pari al 50% dell'agevolazione concessa – a richiesta del beneficiario – previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 a garanzia dell'importo erogato, secondo modello che sarà disponibile sul sistema bandi online - che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo di contributo e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità della sede dell'intervento sul territorio della regione Liguria;
- b) saldo del contributo: la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative a:
  - richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi all'investimento effettuato e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi all'investimento e l'attestazione che gli stessi:
    - i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
    - ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;

- iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 5 del bando;
- copia dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati;
- relazione tecnico-economica e/o documentazione dei risultati dei servizi acquisiti redatta dal fornitore;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità della sede dell'intervento sul territorio della regione Liguria.

3. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico).

## 11) Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:

- a) eseguire l'intervento conformemente alla proposta approvata e produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica – nei termini previsti al paragrafo 4;
- b) mantenere per un periodo di 5 anni, 3 per le PMI, successivi alla data di erogazione del contributo i seguenti requisiti:
  - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
  - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.  
In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.
- c) (per le sole grandi imprese) rimborsare il contributo percepito qualora entro 10 anni dal pagamento del saldo, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo il caso di cessazione di attività produttiva dovuta a fallimento non fraudolento;
- d) mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- e) dare comunicazione a F.I.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- f) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- g) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- h) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 5 anni, 3 per le PMI, dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti;

- i) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. 115 del Regolamento n. 1303/2013 e dal relativo Allegato XII e dal Regolamento n. 821/2014 e relativo Allegato II, ovvero:
1. in tutte le misure di informazione e comunicazione dell'operazione realizzate dal beneficiario deve essere riconosciuto il sostegno del FESR riportando l'emblema dell'Unione e il riferimento al FESR. In ogni documento prodotto nell'attività di divulgazione del progetto deve essere menzionato il cofinanziamento del POR FESR Liguria 2014-2020;
  2. durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
- j) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la FI.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.
- k) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- l) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'iniziativa ammessa, con data successiva a quella della presentazione della domanda devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del POR FESR Liguria 2014-2020". Ove ciò non fosse possibile e comunque per tutti i documenti digitali con data precedente a quella di concessione dell'agevolazione, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sistema bandi online ([filseonline.regione.liguria.it](http://filseonline.regione.liguria.it)).

## 12) Revoche

1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla FI.L.S.E. nei casi in cui:
  - a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
  - b) il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
  - c) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
  - d) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a FI.L.S.E. le spese dell'intervento o abbia rendicontato a consuntivo spese ammissibili di importo inferiore alla somma minima ammissibile di cui al precedente paragrafo 4 "iniziative ammissibili", punto 5;
  - e) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;

In caso di scostamento rilevato tra il dato esposto in domanda e quello a consuntivo relativi alla data di conclusione dell'intervento, che comporti l'alterazione dell'ordine, si procederà alla conseguente riduzione dell'agevolazione concessa, nei seguenti termini:

- riduzione di una quota del 10% dell'agevolazione concessa qualora lo scostamento temporale compreso entro il periodo di un mese;
  - riduzione di una quota del 20% dell'agevolazione concessa qualora lo scostamento temporale abbia comportato un ritardo compreso entro il periodo di due mesi;
  - riduzione di una quota del 30% dell'agevolazione concessa qualora lo scostamento temporale abbia comportato un ritardo di oltre tre mesi;
- f) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;

2. Nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, la F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.

3. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
4. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

### 13) Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo – con le modalità di cui al punto 12 del presente bando – e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.

### 14) Misure di salvaguardia

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

## 15) Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente bando ed entro i limiti della predetta normativa.

La base giuridica del trattamento è identificabile in: art. 6, c. 1, lett. e) del GDPR, Reg. UE nn. 1301/2013 e 1303/2013, Decisione della Comm. Eur. n. C(2015) 927 del 12.2.2015 di approvazione del POR FESR Liguria 2014-2020, DCR Regione Liguria n. 12 del 24.03.2015.

2. Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici e telematici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.
3. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate.
4. In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.
5. In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati.

In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE (<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>), fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013.

6. Ai sensi dell'art. 13 GDPR si informa che:
  - Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
  - La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti [rp@regione.liguria.it](mailto:rp@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it); tel: 010 54851.
  - Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: [info@liguriadigitale.it](mailto:info@liguriadigitale.it); posta certificata [protocollo@pec.liguriadigitale.it](mailto:protocollo@pec.liguriadigitale.it), è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.
  - Filse SpA, gestore del presente bando, è stata nominata da parte di Regione Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 GDPR, ricevendo istruzioni documentate da

parte del Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.

7. L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 13 ss. del GDPR, in particolare il diritto di chiedere la conferma dell'esistenza del trattamento, l'accesso ai dati personali, la portabilità dei dati, la rettifica e la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento e a proporre reclamo.